



Ce notizie
Consulenti d'Impresa



“...a fianco del contribuente”

*Professionisti abilitati al rilascio del visto di
conformità*

Distribuzione gratuita

NOTIZIE FISCALI FLASH

ACCERTAMENTO SINTETICO

Riformulato l'art. 38 del d.p.r. 600/73

Il d.l. n.78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 ha apportato numerose modifiche all'art. 38 del D.P.R. n.600/73 relativo all'accertamento sintetico. Tra le principali novità, ricordiamo che, gli uffici dell'Agenzia delle entrate potranno rettificare il reddito del contribuente sulla base di qualunque tipo di spesa, e non più su spese individuate con un apposito regolamento; scompare anche il principio secondo cui l'accertamento si fonda su elementi e circostanze certi. La soglia di scostamento tra il reddito dichiarato e l'ammontare del reddito accertabile si è ridotto; difatti l'Agenzia delle entrate potrà attivare la procedura di accertamento quando tale scostamento è pari ad un quinto in un singolo periodo d'imposta e non più in due. Viene posto a carico dell'Amministrazione Finanziaria, l'obbligo e non più la facoltà di invitare il contribuente per fornire

tutte le informazioni che rivelano ai fini dell'accertamento, dandogli così la possibilità di fornire la prova contraria, sostenendo, ad esempio, che la spesa è stata possibile grazie a redditi diversi da quelli conseguiti nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, derivanti da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Tale manovra potrà essere applicata a partire dal periodo d'imposta 2009, per i redditi per i quali non è scaduto alla data del 31 maggio 2010 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi, per i redditi conseguiti nei periodi d'imposta compresi tra il 2005 e il 2008 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti nel periodo antecedente l'entrata in vigore della manovra correttiva.

CANONI DI LOCAZIONE

Dal 2011 il contribuente potrà pagare la cedolare
secca

Dal 2011, a scelta del contribuente, che potrà continuare ad applicare l'aliquota ordinaria Irpef, i contratti di locazione potranno essere assoggettati ad un'imposta (cedolare secca) del 20% sostitutiva dell'Irpef, delle eventuali addizionali regionali e comunali Irpef, nonché, dell'imposta di registro, fermo restando, l'obbligo di registrazione dei contratti medesimi.

Tale imposta, è stata creata per fare emergere i numerosi contratti abitativi non registrati e sono previste severe sanzioni per chi non si mette in regola entro il 31 dicembre 2010.

Anche i contratti che hanno una durata inferiore ai trenta giorni potranno essere assoggettati alla cedolare secca e i termini di pagamento restano uguali a quelli regolanti l'Irpef: saldo al 16 giugno ed acconto a novembre.

CARTELLE DI PAGAMENTO: VIZI DI NOTIFICA

Il fisco perde il credito se la notifica della cartella non è corretta

La Commissione Tributaria di Vercelli con la sentenza n. 49/1/10 ha stabilito che nel caso in cui la notificazione della cartella, effettuata a mezzo posta, da parte degli ufficiali della riscossione, degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale, deve rispettare i principi sanciti dall'articolo 149 del codice

di procedura civile e dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 890/82. In entrambe le norme viene sancito l'obbligo sulla relata di notifica apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto, dell'indicazione dell'ufficio postale dal quale viene spedita la copia al destinatario e l'apposizione del numero del registro cronologico e del sigillo dell'ufficio, nonché, il numero della raccomandata e la sottoscrizione della relata. In mancanza di tali elementi, la cartella, secondo quanto concluso dalla Commissione Tributaria provinciale di Vercelli, non è stata notificata. Inoltre, per l'art. 21 del D.lgs n.546/92 la notificazione della cartella vale anche quale notificazione del ruolo, di conseguenza, i vizi della notificazione della cartella diventano vizi della notificazione del ruolo.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

Le principali novità: legge n. 120 del 29 luglio 2010

Con la modifica del codice della strada introdotta dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 cambia, tra le altre cose, il regolamento per la perdita dei punti della patente.

E' stata introdotta una riduzione della perdita dei punti per il superamento dei limiti di velocità.

Per un eccesso di velocità compreso tra i 10 Km/h e i 40 km/h si perdono 3 punti e non più 5 ; per un eccesso di velocità compreso tra i 40 e i 60 Km/h è prevista una sottrazione di 6 punti rispetto ai precedenti 10. E' rimasta invariata invece la diminuzione dei punti per il superamento dei limiti di

velocità di oltre 60 Km/h , vale a dire 10 punti. Per gli eccessi oltre i 40 Km/h è confermata la sospensione della patente, per periodi stabiliti in base alla pericolosità dell'infrazione.

Riduzione di punti sono state introdotte anche per i conducenti professionali che violino i tempi di riposo o di guida con grave pregiudizio per la sicurezza stradale.

Per i guidatori che commettono gravi violazioni su autostrade e strade extraurbane principali, come circolare contromano o effettuare inversioni o retromarcia anche sulla corsia d'emergenza è prevista la revoca della patente. Anche chi viaggia sulla corsia di sosta o su quella di variazione della velocità, salvo che, per l'entrata o l'uscita dalla carreggiata , è prevista la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.

Chi usufruisce indebitamente delle strutture per la circolazione e la sosta destinate a veicoli per invalidi è assoggettato alla perdita di 2 punti della patente.

Anche, relativamente, alle violazioni commesse nei confronti dei pedoni, è stata aumentata la perdita di punti. I conducenti devono dare la precedenza, rallentare ed eventualmente fermarsi in presenza di pedoni che attraversino la strada sulle strisce pedonali; sulle strade prive di strisce, i pedoni che abbiano già iniziato l'attraversamento devono poterlo portare a termine con sicurezza, per cui, i conducenti che non si arrestino possono essere sanzionati, oltre, a ricevere una decurtazione di 4 punti dalla patente.

Particolare attenzione viene riservata all'attraversamento da parte di persone disabili, in particolare, quelle con una invalidità evidente, come l'uso di bastone, carrozzella o cani guida, come pure l'attraversamento da parte di bambini ed anziani.

Novità sono state introdotte per i giovani: ai minori di 21 anni si applica la regola "alcol zero", vale a dire, non possono mettersi alla guida se hanno bevuto anche in piccolissime quantità bevande alcoliche, in caso contrario, se viene riscontrato un tasso alcolemico compreso tra lo 0 e lo 0,5 g/l sono già assoggettati a sanzioni, che raddoppiano in caso di incidenti, fino ad arrivare alla revoca della patente e alla confisca del mezzo nei casi più gravi.

I minorenni che guidano motocicli o minicar con tasso alcolemico compreso tra lo 0 e lo 0,5 g/l non potranno conseguire la patente B prima dei 19 anni e se il tasso supera il limite di 0,5 g/l , prima dei 21 anni.

Gli autisti professionali che vengono scoperti a guidare sotto l'effetto dell'alcol potranno essere licenziati per giusta causa.

Il nuovo codice si dimostra severo anche in merito all'assunzione di droghe. Chi viene sorpreso alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti incorre in multe fino a 6.000 euro, arresto per almeno 6 mesi e sospensione della patente fino a due anni. Chi viene scoperto ad importare , acquistare o ricevere droga non potrà conseguire né la patente , né il patentino.



La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con la recentissima sentenza n. 467/8/10, pronunciata il 01/07/2010 e depositata in segreteria il 15/07/2010, accoglieva il ricorso proposto in primo grado di giudizio dai consulenti e difensori tributari del C.E. System Web, per conto di un contribuente P.F. di Sant'Agata di Militello avverso un avviso di accertamento della somma complessiva di € 23.889,97 per Irpef ed Addizionale regionale per l'anno 2001 promosso dall'Agenzia delle entrate di Sant'Agata di Militello. Quest'ultima, aveva elevato il reddito del contribuente sul presupposto che lo stesso non avesse dichiarato nell'anno in questione i contributi percepiti ai sensi dell'art.2 L.R. n.3/1998 per borsa formativa di auto impiego. Nel merito, l'Agenzia richiamava il contenuto di una risoluzione del 2002 in base alla quale le borse formative di auto impiego devono essere assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dall'art. 47 del TUIR disattendendo quanto stabilito dall'art.76 L.R. Sicilia n.17 del 28/12/2004, secondo cui " i contributi corrisposti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.3/1998 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego, rivolti a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche". Peraltro, il riconoscimento della potestà normativa regionale in merito ai tributi erariali risulta essere un

fatto assolutamente pacifico ed espressamente previsto dalla Corte Costituzionale, mentre per altro verso, è pacifica l'irrelevanza di un mero parere dell'Agenzia delle Entrate rispetto ad una fonte normativa primaria. Alla luce di tutto ciò, la Commissione provinciale di Messina ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.



C.E. SYSTEM WEB S.C. a r.l.
CONSULENTI DI IMPRESA DAL 1964
via C. Borgia 8 – Milazzo (ME)
via U. Maccaferri 3 – Lampedusa (AG)
Tel: 090 9281950 Fax: 090 9221770
cesystemweb@cesystemweb.it

www.cesystemweb.it
www.studiogitto.it

www.ildifensoretributario.it



Le Soleil B&B
Via C. Borgia, 8
98057 MILAZZO
(ME)

090 / 9242545
info@lesoleilmilazzo.it
skipe: [lesoleilmilazzo](https://www.skype.com/partner/lesoleilmilazzo)

www.lesoleilmilazzo.it

Hanno Collaborato: *Dott. Saverio Gitto*
Dott.ssa Giosy Gitto, Dott.ssa Beatrice
Gitto.